

Bruxelles, 5 ottobre 2015
(OR. en)

12557/15

Fascicoli interistituzionali:
2015/0211 (COD)
2015/0208 (COD)

ASIM 101
COWEB 94
CODEC 1280

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Consiglio
Oggetto:	Follow-up delle proposte legislative del 9 settembre 2015 - Elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri - Meccanismo di ricollocazione di crisi

1. Il 9 settembre 2015 la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo, come parte del secondo pacchetto di proposte in seguito all'agenda europea sulla migrazione, una proposta relativa all'istituzione di un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri¹, nonché una proposta concernente un meccanismo di ricollocazione di crisi².

Gli organi preparatori del Consiglio hanno tenuto scambi di opinioni iniziali su entrambe le proposte nelle riunioni del 17 settembre ("amici della presidenza") e del 29 settembre ("consiglieri GAI"). La presente nota sintetizza i risultati delle discussioni svoltesi finora.

¹ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, e che modifica la direttiva 2013/32/UE (doc. 11845/15).

² Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi e modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (doc. 11843/15).

2. Elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri

Le delegazioni hanno convenuto sull'importanza di istituire, sulla base dei criteri comuni stabiliti nella direttiva 2013/32/UE³, un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri che dovrebbe facilitare l'applicazione del concetto di paese di origine sicuro da parte di tutti gli Stati membri. Al tempo stesso, tale elenco dovrebbe migliorare l'efficienza dei sistemi di asilo degli Stati membri, aiutando questi ultimi a trattare più celermente le domande di protezione internazionale che hanno maggiore probabilità di essere infondate.

Nel corso delle suddette discussioni, si è chiarito il nesso tra l'elenco comune dell'UE e gli elenchi nazionali. Le delegazioni hanno inoltre formulato osservazioni iniziali sul progetto di elenco comune dell'UE di paesi sicuri di cui all'articolo 2 della proposta della Commissione.

Si è altresì rilevato che, conformemente a un requisito posto dalla Corte di giustizia, il colegislatore dell'UE dovrebbe essere in grado di dimostrare di avere attentamente valutato l'interferenza di uno strumento proposto con i diritti fondamentali sanciti dalla Carta e di aver valutato soluzioni alternative per raggiungere l'obiettivo perseguito che sarebbero meno restrittive dei diritti fondamentali.

Si è pertanto deciso che per ciascuno dei paesi di origine in questione il gruppo di lavoro avrebbe condotto una valutazione approfondita. A tal fine, il gruppo "Asilo" è invitato a proseguire le discussioni sul progetto di regolamento.

³ Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

3. Quadro per un meccanismo di ricollocazione di crisi

Durante le discussioni iniziali sulla proposta di cui sopra, varie delegazioni hanno espresso l'opinione che, prima di avviare la discussione sul meccanismo di ricollocazione di crisi, fosse preferibile valutare i risultati dei meccanismi di emergenza temporanei per la ricollocazione, dall'Italia e dalla Grecia, di 40 000 e 120 000 persone bisognose di protezione internazionale, adottati dal Consiglio rispettivamente il 14 e il 22 settembre⁴.

Secondo altre delegazioni, la proposta costituiva un buon punto di partenza per le discussioni e poteva portare a un solido meccanismo che avrebbe permesso all'UE di far fronte a situazioni di crisi.

Alcune delegazioni hanno inoltre sostenuto che sarebbe stato preferibile esaminare la proposta in un contesto più vasto, possibilmente come parte di un pacchetto più ampio in materia di asilo, vale a dire la futura riforma del regolamento Dublino, già annunciata nella comunicazione della Commissione del 23 settembre 2015⁵.

Per tener conto di tali considerazioni, è opportuno effettuare un'analisi e una valutazione approfondite a livello di esperti. A tal fine, il gruppo "Asilo" è invitato a proseguire l'esame della proposta in questione, parallelamente alla valutazione in corso sul regolamento Dublino e alla valutazione sul funzionamento e l'attuazione dei meccanismi di emergenza per la ricollocazione.

4. Si invita il Consiglio a prendere atto della presente relazione e a incaricare i suoi organi preparatori di proseguire l'esame delle proposte legislative summenzionate al fine di giungere a un accordo sulle stesse, consentendo così alla presidenza di avviare i negoziati con il Parlamento europeo quanto prima possibile.

⁴ Decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 146) e decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 80).

⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio "Gestire la crisi dei rifugiati: misure operative, finanziarie e giuridiche immediate nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione" (doc. 12313/1/15 REV 1 + ADD 1-7).